



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
ILARIA RIVA	Componente designata dagli intermediari assicurativi
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ILARIA RIVA

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 11 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 13 agosto 2025), il ricorrente lamentava di avere ricevuto dall'intermediario convenuto una consulenza finanziaria inadeguata, che lo avrebbe indotto a un'operazione d'investimento complessa, comprensiva della sottoscrizione di una polizza *wrapper* caratterizzata da commissioni molto elevate a vantaggio del consulente, non vantaggiosa per il cliente e in mancanza di un adeguato confronto con altri prodotti. Faceva istanza all'Arbitro per la restituzione di tutte le commissioni incassate dall'intermediario e/o per un "verbale di denuncia" per negligenza nei suoi confronti.

Nel ricorso il ricorrente rinviava, per maggiori dettagli sulla richiesta, alla documentazione allegata.

Dal reclamo inviato all'intermediario e dalla documentazione allegata si evince che nel 2015, quale residente in Italia, al ricorrente sarebbe stato suggerito di trasferire la propria pensione inglese in un QROPS (Qualifying Recognized Overseas Pension Scheme) maltese,



investendo collateralmente in una polizza assicurativa *wrapper* nonché in una selezione di fondi ad alte commissioni. Il ricorrente afferma che già nel 2015, i trustee QROPS con sede a Malta offrivano accesso a gestori patrimoniali discrezionali (DFM) e a piattaforme di investimento regolamentate dalla FCA; che vi sarebbero state quindi altre strategie di investimento, diverse dalla polizza *wrapper*, più convenienti, le quali non gli sarebbero state rappresentate dall'intermediario. L'assenza di un'analisi comparativa o di una valutazione di idoneità sarebbe sintomo, secondo il ricorrente, di una consulenza inadeguata, non conforme agli interessi del cliente. Il ricorrente afferma inoltre di avere scoperto solo recentemente che l'intermediario non sarebbe stato autorizzato all'esercizio di attività finanziarie secondo la direttiva MIFID II.

Nella sua risposta datata 11 settembre 2025, l'intermediario respingeva tali contestazioni, sostenendo, al contrario, che il prodotto finanziario (QROPS) risultava adeguato alle esigenze rappresentate dal cliente, che erano state fornite informazioni dettagliate su tutte le commissioni relative al fondo e applicate dal consulente e che lo strumento finanziario prescelto era il miglior strumento di risparmio disponibile al momento della consulenza, negando, in ultima analisi, l'inadeguatezza del suo operato.

In conclusione, il ricorrente domanda all'AAS la restituzione di tutte le commissioni incassate dall'intermediario e/o un "verbale di denuncia" per negligenza nei suoi confronti.

Non sono pervenute controdeduzioni da parte dell'intermediario convenuto.

DIRITTO

La controversia attiene a profili di violazione dei doveri precontrattuali di correttezza, adeguatezza e trasparenza da parte di un consulente finanziario nella distribuzione di una polizza *wrapper*, termine con cui, nella prassi del mercato assicurativo e finanziario, si fa generalmente riferimento a una operazione utilizzata quale "contenitore" (in inglese, appunto, *wrapper*, da *to wrap*, "avvolgere" o "racchiudere") di strumenti di investimento, cui possono essere collegati una pluralità di attivi sottostanti.

In particolare, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un'informazione adeguata sulle diverse possibili opzioni di investimento e sulle commissioni inerenti all'operazione perfezionata. Deduce, inoltre, che l'intermediario non sarebbe stato autorizzato all'esercizio di attività finanziarie secondo la direttiva MiFID II.

Il Collegio rileva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sono rimesse alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione.

La richiamata disposizione presuppone, logicamente, che il ricorso contenga elementi sufficienti a verificare che la controversia tragga origine da un contratto di assicurazione, così da poterla ricondurre al perimetro della competenza per materia dell'Arbitro, sulla cui delimitazione questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (Decisione AAS n. 442 del 9 giugno 2026).



Per meglio definire l'oggetto del ricorso, il ricorrente ha fatto espresso rinvio alla documentazione allegata.

In linea di principio, deve ritenersi ammissibile un ricorso che rinvii al reclamo e alla documentazione prodotta per l'esposizione dei fatti, purché il *petitum* e la *causa petendi* siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo degli atti. Tale impostazione è conforme ai precedenti di questo Collegio (Decisione AAS n. 336 del 13 maggio 2026) e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il *petitum* deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3911).

Nondimeno, nel caso di specie, anche l'esame complessivo della documentazione allegata non consente di superare le carenze del ricorso.

Il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dall'intermediario copia dei soli questionari conoscitivi del 4 giugno 2015, senza produrre il contratto cui riferisce le proprie doglianze né ulteriore documentazione idonea a ricostruirne il contenuto e le caratteristiche essenziali.

Dal questionario conoscitivo del prodotto emergono, in effetti, profili di incertezza circa la natura del rapporto dedotto in giudizio. Le stesse allegazioni del ricorrente fanno riferimento al trasferimento della pensione inglese in un QROPS (Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme) di diritto maltese, istituto generalmente riconducibile a forme pensionistiche destinate ai titolari di trattamenti pensionistici del Regno Unito che trasferiscono la propria posizione previdenziale all'estero.

Il ricorrente si limita a rilevare che l'intermediario gli avrebbe suggerito di trasferire la propria pensione inglese in un QROPS maltese, investendo collateralmente in una polizza assicurativa nonché in una selezione di fondi caratterizzati da elevate commissioni.

L'unico documento rilevante versato in atti sembra riferirsi a investimenti in fondi effettuati tramite società fiduciarie (*trustees*). L'operazione di investimento oggetto di contestazione sembrerebbe presentare profili di carattere finanziario. Tuttavia, la documentazione prodotta non consente di stabilire se le domande proposte trovino il proprio fondamento immediato in un contratto di assicurazione ovvero in un diverso rapporto di natura finanziaria o previdenziale, del quale la polizza *wrapper* costituirebbe soltanto uno degli elementi dell'operazione complessivamente contestata. D'altra parte, laddove la vicenda dovesse risultare riconducibile a una forma pensionistica complementare, emergerebbe un sicuro profilo di incompetenza per materia, posto che i fondi pensione, aperti o chiusi, non costituiscono contratti di assicurazione e non rientrano nel perimetro di competenza dell'Arbitro Assicurativo.

Ne consegue che, pur potendosi desumere dalla documentazione allegata il riferimento a un determinato rapporto contrattuale, gli elementi forniti non sono sufficienti a consentire al Collegio di verificarne la natura e, quindi, di accertare la riconducibilità della controversia all'ambito applicativo dell'art. 3, comma 1, del Decreto.

Il ricorso non soddisfa, pertanto, il requisito previsto dall'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, in quanto gli elementi forniti, pur consentendo di individuare il rapporto cui si riferiscono le



doglianze del ricorrente, non risultano sufficienti a identificarne la natura in termini tali da consentire al Collegio di verificare la propria competenza per materia ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo Decreto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Fermi i rilievi che precedono, deve altresì considerarsi quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, secondo cui il ricorso è inammissibile quando ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, ovvero conosciuti dal ricorrente, oltre tre anni prima della proposizione del reclamo. Invero, il reclamo è stato presentato il 13 agosto 2025 con riguardo a un'operazione perfezionata nel 2015. Il ricorrente afferma di avere acquisito solo successivamente la conoscenza dei fatti posti a fondamento delle proprie doglianze, ma non indica il momento in cui tale conoscenza sarebbe maturata né allega elementi idonei a consentire al Collegio di verificare la sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA